

Chi si macchia di questo odioso peccato può essere scomunicato

Si può trovare riscontro di quanto la Chiesa abbia considerato l'usura un gravissimo peccato già nel "Primo Concilio di Nicea", A.D. 325, Canone XVII. Già nel primo concilio ecumenico del mondo Cristiano, convocato e presieduto dall'imperatore **Costantino I**, iniziato il 20 maggio del 325 fu dichiarato che "il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una volta e mezza tanto, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato estraneo alla regola".

Il Secondo Concilio Lateranense, che avvenne nell'A.D.1139, e fu convocato da papa **Innocenzo II**, stabilì: "Condanniamo, inoltre, l'insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun Arcivescovo, Vescovo o Abate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura".

Il Quarto Concilio Lateranense che avvenne nell'A.D.1215, fu convocato a Roma da papa **Innocenzo III** con la bolla Vineam Domini Sabaoth, emanata il 19 aprile 1213, che condannò l'usura e prese le precauzioni perché ciò non potesse avvenire.

Il Secondo Concilio di Lione, nell'A.D.1274, convocato da Papa **Gregorio X**, stabilì "Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense, emessa contro gli usurai: cioè sotto minaccia della divina maledizione". E così che il Quarto Concilio Lateranense nell'A.D. 1515, approfondì l'argomento e stabilì

che "Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell'uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso".

E per finire ricordiamo che il Catechismo del Concilio di Trento, nella parte III, ricorda: "Si rendono rei di furto gli usurai inesorabili e crudeli nelle rapine, che derubano e dissanguano il misero popolo con le loro usure. Consiste l'usura nel ricevere un'aggiunta in più oltre il capitale dato, sia denaro o qualsiasi altra cosa, che possa esser acquistata o stimata per denaro".

Né il **Concilio Vaticano II**, né il **Nuovo Catechismo** della Chiesa cattolica sul tema dell'usura dicono qualcosa di nuovo e pertanto, si presume, siano confermate tutte le costituzioni e le precedenti istruzioni ai fedeli.

Va constatato che nei pulpiti o negli oratori il tema non è però molto trattato negli ultimi tempi, anzi, ci sono stati casi in cui i chierici si sono accompagnati con gli usurai senza osservare troppo le cautele imposte dalle costituzioni canoniche.

DANIELA RUSSO ■

